



FAQ: Green

Pass e luoghi di lavoro

Publicato in G.U. il D.L. 127 del 21 settembre 2021 di estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19.



1



Chi sono i soggetti obbligati a possedere ed esibire il Green Pass?

Chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, compresi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di svolgimento della detta attività, anche sulla base di contratti esterni.



2

**Entro quanto
tempo è possibile
adeguarsi alla
normativa?**

Entro il 15 ottobre 2021.



Quali sono le modalità operative di controllo?

3

Il datore di lavoro ha l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.



Chi sono i soggetti tenuti ad effettuare le operazioni di controllo?

Il Decreto Legge prevede che obbligato sia il datore di lavoro, il quale deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass.

4





In cosa consiste l'atto formale di nomina?

Si tratta di un atto di nomina a soggetto incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy vigente, in particolare degli artt. 2 *quaterdecies* del d. lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 29 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") all'interno del quale è necessario inserire tutte le istruzioni utili ai fini del controllo della certificazione.



Il controllo può essere effettuato da una società esterna?

Sì, in quel caso sarà necessario nominare detta società Responsabile esterno del Trattamento con atto formale ai sensi dell'art. 28 del GDPR oltre che richiedere alla stessa l'elenco delle persone che effettueranno materialmente il controllo, dando loro indicazioni puntuali sulle attività che devono/possono porre in essere.

6



7




Occorrono strumenti particolari per la verifica?

Sì. Il Decreto legge stabilisce che è necessario utilizzare un'app gratuita ("VerificaC19"), sviluppata dal Ministero della Salute, che è possibile scaricare da *App Store* e *Google Play* su un dispositivo mobile dell'azienda.



L'utilizzo dell'App permette la conservazione dei dati dell'interessato?

No, consente di verificare l'autenticità e la validità della certificazione senza che vengano memorizzate informazioni personali sul dispositivo del verificatore.





**Ai fini dell'utilizzo
dell'App, è
necessario dotarsi di
connessione
internet?**

No, l'App funziona anche *offline*.



Occorre aggiornare il registro dei trattamenti?

Si. Occorre aggiungere un'apposita scheda di trattamento, relativa alla verifica del Green Pass, sia cartacea che per mezzo dell'App Verifica C19.

10



Quali sono le sanzioni per la violazione della normativa?

Sia per il lavoratore sprovvisto di Green Pass che acceda al luogo di lavoro sia per il datore di lavoro che non adotti le opportune modalità operative di controllo, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1.500, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

11



12



Il lavoratore può essere sospeso?

Il lavoratore che non comunichi di non essere in possesso del Green Pass o acceda al luogo di lavoro in assenza dello stesso, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le sanzioni sono identiche anche per le aziende con meno di 15 dipendenti?

No. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

13



I controlli sono per tutti o a campione?

14



Il Decreto Legge prevede che i controlli possano essere svolti anche a campione.



15

Come si può ottenere il Green Pass?

Si può scegliere tra canali digitali (App Immuni, Io, sito dedicato, Fascicolo Sanitario Elettronico) e canali fisici (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista). La disponibilità della certificazione viene comunicata tramite SMS o E-mail ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria (vaccinazione, tampone o guarigione) con un codice per scaricarla.



16



**Si può utilizzare uno
screenshot del QR-
code identificativo del
Green Pass?**

Sì.

Il personale deputato alle verifiche deve essere dotato di dispositivo mobile?



Sì, ai fini della scansione del QR-code identificativo del Green Pass attraverso l'app Verifica C-19.





Il datore di lavoro può richiedere ai dipendenti di comunicare su base volontaria la scadenza del Green Pass?

No. La verifica del Green Pass è finalizzata unicamente all'autenticità e validità della certificazione, non legittima la richiesta di altre tipologie di informazioni.

18

Link utili

- Garante per la Protezione dei Dati Personali
 - *Altri interventi Garante Privacy:*  
- Dgc.gov.it
- Circolare del Ministero della Salute



Contatti

Vincenzo Colarocco

